

Sent. n. 58/2026 pubbl. il 31/07/2026

Cron. n. : 1953/2026

Rep. n. 59/2026 del 31/07/2026

RG.n. 151-/2025

N. 1/2026 CONCORDATO
TUMOR(CCI)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO

nella persona del giudice, dott.ssa Pia Todisco,
nel procedimento unitario iscritto al n. 151-1/2025RG promosso da **BOSELLI MATTEO**
(C.F. BSLMTT74D28F349Q), nato a Montagnana (PD), il 28/04/1974, e residente a Urbana
(PD) in Via Borgo Alto n. 81/2, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Rubiero, avente ad
oggetto la domanda di omologazione di concordato minore, ex artt. 74 e ss. D. Lgs.
14/2019,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Vista la proposta di concordato minore presentata in data 10.11.2025 da Boselli Matteo (C.F. BSLMTT74D28F349Q);
visto il proprio decreto del 18.5.2026, con il quale ha disposto la pubblicazione della proposta e del piano nell'area dedicata alle procedure da sovraindebitamento del sito web del tribunale di Rovigo e la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
vista la relazione dell'OCC dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, l'unico creditore che ha fatto pervenire dichiarazione di mancata adesione alla proposta di concordato è Fino 2 Securitisation s.r.l., mentre gli altri creditori ammessi al voto devono ritenersi aderenti alla proposta ai sensi dell'art. 79, comma 3, CCII;
rilevato che il creditore dissenziente Fino 2 Securitisation s.r.l. ha motivato il proprio dissenso assumendo la maggiore convenienza delle rimesse derivanti dal provvedimento di assegnazione emesso nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi;
ritenuto che tale contestazione non osti all'omologazione, atteso che, come emerge dalla relazione dell'OCC, il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella conseguibile nell'alternativa liquidatoria, ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII;



considerata, infatti, l'inopponibilità alla procedura dell'assegnazione delle quote di stipendio disposta all'esito del pignoramento presso terzi e il conseguente obbligo del creditore assegnatario di concorrere con gli altri creditori sull'attivo della liquidazione (cfr. Trib. Bologna n. 165/2024 in www.tribunale-bologna.giustizia.it; Trib. Reggio Emilia 5.3.2025 in www.ilcaso.it);

considerato, inoltre, che dalla relazione dell'OCC risulta che, nell'ipotesi di liquidazione controllata, l'attivo distribuibile ai creditori ammonterebbe ad euro 13.833,00, importo destinato a ridursi per effetto delle spese della procedura, senza che possa attribuirsi rilievo, ai fini della comparazione, al trattamento di fine rapporto non suscettibile di immediata liquidazione, con conseguente soddisfacimento dei creditori chirografari in misura inferiore a quella prevista dalla proposta concordataria;

ritenuto, pertanto, che il concordato possa essere omologato, risultando raggiunte le maggioranze di cui all'art. 79 CCII e assicurando la proposta all'opponente un soddisfacimento non inferiore a quello conseguibile nell'alternativa liquidatoria;

tutto ciò premesso, ritenuta, in definitiva, l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, per quanto già rilevato con decreto del 18.5.2026;

P.Q.M.

OMOLOGA il concordato minore presentato da **BOSELLI MATTEO** (C.F. BSLMTT74D28F349Q), nato a Montagnana (PD), il 28/04/1974, e residente a Urbana (PD) in Via Borgo Alto n. 81/2;

DICHIARA chiusa la procedura in oggetto;

DISPONE la pubblicazione della presente sentenza nelle stesse forme previste per il decreto di apertura, nonché la sua trascrizione presso gli uffici competenti;

RICORDA all'OCC che ogni sei mesi dovrà riferire al Tribunale per iscritto sullo stato dell'esecuzione del concordato;

RICORDA ancora all'OCC l'obbligo, previsto dall'art. 81 CCII, di segnalare tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e gli adempimenti di competenza.

Rovigo, 25 luglio 2026

Il Giudice
Pia Todisco

